

Circolare n. 3 del 27/03/2017

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

Circolare n. 3 del 27/03/2017

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE

Loro Sede

e p.c.

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA AERANTI-CORALLO

Ancona

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

OGGETTO Rinnovo del contratto di lavoro giornalistico Aeranti-Corallo/FNSI

La FNSI, con nota n. P/5168 del 10/03/2017, ha comunicato che in data 8/03/2017 è stato siglato, tra la Federazione stessa e l'AERANTI-CORALLO, il rinnovo del CCNL giornalistico che regola il rapporto di lavoro tra i giornalisti e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti della determinazione e del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi minimi stabiliti dalla predetta disciplina collettiva. Infatti, l'art. 2 - comma 25 - della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti - limitatamente al settore della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - ai fini della determinazione delle contribuzioni dovute all'INPGI ha valenza, quindi, il contratto stipulato tra la FNSI e l'AERANTI-CORALLO (Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per la categoria).

Ad ogni buon fine, si riportano i nuovi minimi contrattuali:

QUALIFICA CONTRATTUALE	RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE COMPRENSIVA DELL'EX INDENNITA' DI CONTINGENZA	
	da 1/05/2017	da 1/05/2018
TELE-RADIOGIORNALISTA + 24 MESI TV	1.965,55	2.015,55

TELE-RADIOGIORNALISTA + 24 MESI RADIO	1.535,13	1.585,13
TELE-RADIOGIORNALISTA - 24 MESI	1.370,58	1.420,58
TELE-RADIO PRATICANTE	1.370,58	1.420,58

Per quanto riguarda, infine, le modifiche apportate agli articoli 41 e 42 del CCNL in oggetto, per quanto attiene agli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPGI, si ricorda che le quote di contribuzione, **poste a carico del datore di lavoro**, versate a favore del Fondo di previdenza complementare e della Casagit devono essere assoggettate al contributo di solidarietà nella misura del 10% (articolo 9 bis del D.L. n. 103/91, convertito dalla Legge n. 166/91).

Le aziende interessate dalle disposizioni di cui ai punti precedenti devono procedere all'aggiornamento della procedura DASM (*versione 5.3.7*), che sarà disponibile nel sito www.inpgi.it - sezione notizie per le aziende - entro il 07/04/2017.

IL DIRIGENTE

F.to Augusto Moriga